

STATUTO “ASSOCIAZIONE GENITORI DELL’ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL MELLA”

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Genitori dell'Istituto Compensivo di Castel Mella" (di seguito: Associazione)
2. L'attività dell'Associazione, con l'autorizzazione del Dirigente scolastico, si svolge presso l'Istituto Compensivo di Castel Mella. in Via Onzato, 56 25030 Castel Mella (Bs).
3. Le riunioni dell'Associazione possono svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede scolastica

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione ha come finalità il pieno benessere di tutti i bambini, i ragazzi e dell'intera comunità scolastica dell'Istituto Compensivo di Castel Mella in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione. Essa è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge mediante prestazioni personali volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Si propone di contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori etc.) promuovendo a tal fine la costituzione di gruppi di lavoro in funzione delle necessità e dei bisogni della comunità scolastica.
4. I gruppi di genitori volontari operano, nel pieno rispetto delle prerogative del Dirigente scolastico, del Corpo insegnante, degli organi collegiali e degli enti locali, nelle seguenti aree:
 - a. sostegno alla risoluzione dei problemi di natura logistica (manutenzione, sicurezza etc.) attinenti la struttura scolastica;
 - b. sostegno alla risoluzione delle situazioni di disagio legato alla vita scolastica in generale, facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali richieste o proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto e al Dirigente scolastico;
 - c. sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca (educazione degli adulti, educazione alla convivenza civile, alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all'affettività, promozione di attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica), integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità donnauomo, dispersione scolastica, disagi della condizione giovanile, orientamento scolastico, attività complementari e integrative;
 - d. sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione all'attuazione dell'autonomia scolastica (pianificazione dell'offerta formativa - P.O.F., iniziative di continuità tra i vari gradi di scuola, innovazione didattica, attività di orientamento, attuazione del diritto dovere all'istruzione);
 - e. rapporti col territorio (enti locali, enti pubblici e privati) per analizzare, discutere e proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche scolastiche, educative e familiari;
 - f. reperimento fondi per sostenere l'attività ed i progetti didattici dell'Istituto Compensivo;
5. Gli orientamenti generali della scuola, delineati nelle linee guida d'indirizzo, costituiscono l'ambito di riferimento per l'attività dell'Associazione. Le decisioni, gli orientamenti e le proposte espresse dall'Associazioni genitori verranno inoltrate agli Organi

Collegiali dell'Istituto Comprensivo di Castel Mella perché ne possano tener conto, anche ai sensi dell'art.3 comma 3 DPR 275/1999.

6. L'Associazione promuove la reciproca comunicazione tra i rappresentanti dei genitori eletti negli organi collegiali riguardo le esperienze maturate nei Consigli e l'informazione tra tutti i genitori della Scuola.

ART. 3- (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza scritta (modulo di adesione), decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare l'eventuale quota associativa.

3. Ci sono 4 categorie di soci: **Ordinari:** genitori che sono in regola con le modalità di iscrizione decise dall'Assemblea; **Benemeriti:** coloro che, essendosi distinti per particolare impegno e azioni a favore dell'Associazione, ricevono tale riconoscimento su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione da parte dell'Assemblea; **Onorari:** i genitori rappresentanti di classe, interclasse, intersezione ed eletti nel Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo di Castel Mella che aderiscono all'Associazione; lo status di socio onorario spetta per il periodo di permanenza in carica. **Sostenitori** sono coloro che, pur non avendo figli che frequentano l'Istituto Comprensivo di Castel Mella, si rendono disponibili a partecipare al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei, fatto salvo il diritto di recesso, L'eventuale quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4- (Diritti e doveri dei soci)

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci.

2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

3. I soci partecipano volontariamente e gratuitamente allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione Genitori, come disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 5 - (Albo dell'Associazione)

1. I soci riconoscono ed accettano quale albo dell'associazione le bacheche riservate ai genitori in ogni plesso scolastico nonché il sito *web* appositamente designato dalla assemblea dell'Associazione.

2. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l'associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello statuto. L'assemblea potrà variare il sito *web* dell'associazione con propria deliberazione.

ART. 6- (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

3. Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

5. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire l'assemblea, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci; Consiglio direttivo; Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere; Gruppi di Lavoro.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 - (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 9- (Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

2. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito *web* dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e, ove possibile, con comunicazione scritta trasmessa mediante *mailing list* a tutti i soci iscritti nel Libro Soci, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà diffuso anche tramite la scuola e contemporaneamente affisso alle bacheche riservate ai genitori in ogni plesso scolastico.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione e l'ordine del giorno.

5. L'Assemblea si tiene presso l'Istituto Comprensivo di Castel Mella, previa autorizzazione su richiesta scritta, con almeno 10 giorni di preavviso, indirizzata al Dirigente scolastico e contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso.

6. Le eventuali proposte aggiuntive per l'ordine del giorno vengono accolte a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

7. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

8. In assemblea non si possono trattare casi personali.

9. La partecipazione alle riunioni è sempre aperta a tutti i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Castel Mella, che possono intervenire con diritto di parola, ma non di voto.

10. Alle riunioni dell'Assemblea, se invitati dall'Associazione genitori, possono partecipare il Dirigente scolastico, i Docenti e il Personale ATA dell'Istituto Comprensivo che possono intervenire con diritto di parola, ma non di voto.

11. All'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente e previo accordo con il

Dirigente scolastico, nel caso in cui l'Assemblea si tenga presso la sede dell'Istituto Comprensivo, anche membri esterni all'Istituto Comprensivo come Enti, Associazioni, Autorità amministrative, esperti.

ART. 10 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo; delibera sulle modifiche al presente Statuto; determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; discute ed approva la relazione annuale delle attività svolte; approva il rendiconto consuntivo e preventivo; fissa l'importo della quota sociale annuale; approva eventuali regolamenti interni che disciplinano l'attività dell'associazione; delibera in via definitiva sulla esclusione dei soci; delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11- (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

ART. 12 - (Votazioni)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto per se e ad uno per ogni delega ricevuta (massimo 3 voti).
4. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
5. L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
6. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 13 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da sette membri, tra cui il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione. Non è ammesso il cumulo di due o più delle cariche istituzionali.
2. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a sette preferenze. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.
3. Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Per ogni carica i consiglieri possono esprimere da una a tre preferenze e risulterà eletto il consigliere con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il consigliere successivo nella graduatoria, e così via. In caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del consiglio direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà membro del consiglio direttivo quello che vanta la maggiore anzianità anagrafica.

5. I membri del Consiglio Direttivo sono revocabili dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 degli aderenti.

6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato:

a. dal Presidente in ogni momento;

b. su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso mediante domanda scritta al Presidente;

c. dall'Assemblea, su richiesta di almeno un terzo dei membri del dell'Associazione mediante domanda scritta al Presidente;

7. La convocazione è fatta dal Presidente in forma scritta a mezzo posta elettronica.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; Ad ogni membro può essere conferita solo una delega. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

9. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

10. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere sostituiti in seno al Consiglio Direttivo con delibera del Consiglio presa a maggioranza di 2/3 dei suoi membri.

11. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Un estratto del verbale (presenti, assenti e odg) viene pubblicato anche sul sito dell'Associazione.

ART. 14 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 15 – (Vice Presidente)

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il presidente nello svolgimento del suo incarico.

ART. 16 – (Segretario)

1. Il segretario dell'associazione: invia gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo; redige i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo; cura la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione; cura, unitamente al tesoriere, l'aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell'albo dell'associazione.

ART. 17 – (Tesoriere)

1. Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri.

2. Il tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.

3. Il tesoriere deve: custodire il patrimonio dell'associazione; tenere il registro della contabilità; conservare gli eventuali documenti giustificativi; rendere il conto al consiglio direttivo; riferire annualmente all'assemblea dei soci; verificare che ogni spesa sia effettuata

previa autorizzazione del consiglio direttivo; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo sottopone ogni anno all'assemblea; curare - unitamente al segretario - l'aggiornamento del database dei soci.

ART. 18 (Gruppi di Lavoro)

1. L'Associazione ha il compito di costituire i Gruppi di Lavoro armonizzandone l'attività in funzione delle necessità della comunità scolastica.
2. I Gruppi di Lavoro rappresentano la modalità per realizzare i progetti approvati dall'Assemblea.
3. Possono far parte dei Gruppi di Lavoro i membri dell'Associazione genitori, tutti i genitori dei bambini regolarmente iscritti, il Dirigente scolastico, i Docenti e il Personale ATA, rappresentanti di Enti, Associazioni, Autorità amministrative ed esperti.
4. Il funzionamento dei gruppi di lavoro sarà definito da apposito regolamento.

ART. 19 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni

ART. 20- (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 21 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con la maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto all'Istituto Comprensivo di Castel Mella.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.